Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 117° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 16 marzo 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 70 DEL 16 MARZO 1976:

(3209)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **926**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze alla medesima facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1971, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di economia politica (R) della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze;

Viste le deliberazioni della facoltà di economia e commercio e del senato accademico dell'Università degli studi di Firenze, adottate rispettivamente in data 21 dicembre 1974, 27 febbraio 1975 e 16 luglio 1975;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio e del senato accademico della Università degli studi di Roma, adottate rispettivamente in data 25 febbraio 1975 e 14 aprile 1975;

Viste le rinnovate deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio e del senato accademico dell'Università degli studi di Roma, adottate rispettivamente in data 8 luglio 1975 e 26 settembre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di economia politica (3° e 4° anno) della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di economia politica (3° e 4° anno) della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di economia politica (R) della stessa facoltà dell'Università di Firenze con il decreto ministeriale 30 novembre 1971;

Considerato che gli organi accademici dell'Università degli studi di Firenze hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di economia politica (R) della facoltà di economia e commercio;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di economia politica (R) della facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze con il decreto ministeriale 30 novembre 1971 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dottoressa Antonia Campus e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di economia politica (3° e 4° anno) della stessa facoltà dell'Università degli studi di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di economia politica (R) della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze con il decreto ministeriale 30 novembre 1971, è attribuito alla cattedra di economia politica (3° e 4° anno) della stessa facoltà dell'Università degli studi di Roma.

La dott.ssa Antonia Campus, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di economia politica (3° e 4° anno) della facoltà di economia e commercio della Università degli studi di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta costiera « CP 2027 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta costiera « CP 2027 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 29 settembre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1975

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 154

(2809)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1975.

Autorizzazione al comune di Atina a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965, registro n. 17 Giustizia, foglio n. 175, con il quale il comune di Atina fu autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 25.600.000, occorrente per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura;

Considerato che non è stata possibile la realizzazione dell'opera sull'area prescelta, a causa del diniego posto dalla sovrintendenza alle belle arti a costruire su area sottoposta a vincolo panoramico;

Ritenuta l'opportunità di revocare il succitato decreto 29 dicembre 1964;

Considerato, altresì, l'intendimento del comune di Atina di costruire il nuovo edificio su altra area già prescelta e non soggetta a vincolo panoramico;

Vista la deliberazione consiliare in data 30 aprile 1975, del comune di Atina, approvata dalla sezione di controllo sugli atti degli enti locali di Frosinone in data 25 maggio 1975, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 77.091.250 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Atina;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Atina un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale 29 dicembre 1964 è revocato.

Art. 2.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Antonio Lancia, il comune di Atina è autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, un mutuo di L. 77.091.250, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Atina un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 7.271.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 77.091.250, da contrarre ai sensi dell'art. 2) per la durata di anni 15, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, per conto del comune di Atina, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 3.

Art. 5.

I lavori di cui all'art. 2 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* pena la revoca del contributo.

Art. 6.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 7 ottobre 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Giustizia, foglio n.* 227

(2828)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1975.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1975-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Basilicata;

Viste le proposte formulate dall'Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 866 del 22 marzo 1975 e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera del 2 aprile 1975;

Vista la lettera n. 9645 del 27 settembre 1975, con la quale l'assessorato all'agricoltura e foreste della regione Basilicata designa il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Basilicata la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

Valicenti dott. Vincenzo, capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Basilicata che la presiede;

Casilli dott. Orlando, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Bari;

Lanza prof. Felice, direttore dell'istituto sperimentale agronomico di Bari;

Porcelli prof. Sergio, direttore dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno;

Faraone Mannella Carmelo, rappresentante dei produttori di sementi;

Spada dott. Ubaldo, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La commissione viene integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 25 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1976
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 182

(2959)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1975.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1075-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Lazio;

Viste le proposte formulate dall'Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 866 del 22 marzo 1975 e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera del 2 aprile 1975;

Vista la lettera n. 6742 del 2 ottobre 1975, con la quale l'assessorato all'agricoltura e foreste per la regione Lazio designa il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Lazio la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

De Luca dott. Anselmo, capo dell'ispettorato agrario compartimentale per il Lazio che la presiede;

Aprile dott. Luigi, direttore inc. osservatorio per le malattie delle piante di Roma;

Bianchi prof. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

Calzani prof. Giuseppe, direttore dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma;

Federici dott. Ettore, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Sgaravatti dott. Teresio, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 25 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1976
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 180

(2960)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1975.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1975-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Lombardia;

Viste le proposte formulate dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera del 2 aprile 1975 e della società produttori riso con lettera in data 6 marzo 1975;

Vista la lettera n. 5363 del 16 luglio 1975, con la quale la giunta regionale della Lombardia designa il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Lombardia la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

Nicolardi dott. Salvatore, funzionario coordinatore dell'assessorato lombardo che la presiede;

Baldacci prof. Elio, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Milano;

Haussmann prof. Giovanni, direttore dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;

Grancini prof. Pietro, direttore reggente della sezione operativa di Bergamo dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura;

Minghelli dott. Arcangelo, rappresentante della società produttori riso (SAPRI);

Perici dott. Andrea, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La commissione viene integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 25 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1976
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 179

(2961)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1975.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1975-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Campania;

Viste le proposte formulate dall'Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 866 del 22 marzo 1975 e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera del 2 aprile 1975;

Vista la lettera n. 8147 del 30 luglio 1975, con la quale l'assessorato all'agricoltura per la regione Campania, designa il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Campania la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

Piazza dott. Antonino, capo dell'ufficio centrale agrario per la Campania che la presiede;

Cristinzio prof. Michele, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Portici;

Porcelli prof. Sergio, direttore dell'istituto sperimentale di orticoltura di Salerno;

Verneau prof. Renato, direttore incaricato della sezione operativa dell'istituto sperimentale per la frutticoltura di Caserta;

Faraone Mennella Antonio, rappresentante dei produttori di sementi;

Rivieccio dott. Gennaro, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La commissione viene integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 25 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1976
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 181

(2962)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1976.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la ricostituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria;

Considerato che detta commissione è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria la commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria, composta dai signori:

Longo dott. Matteo, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Campagna dott. Giuseppe, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Ansani dott. Mariano, membro effettivo e Ficara dott. Giacomo, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sergi dott. Domenico, membro effettivo e Varano dott. Aldo, membro supplente, rappresentanti del Consiglio regionale;

Nicotera avv. Angelo, membro effettivo e Rotiroti avv. Francesco, membro supplente, rappresentanti dell'Opera Sila;

Taverniti Alessandro, Oliva Bruno, Malaspina Concetta, Ledda Quirino, Ferraro Vincenzo, Bua Rosario, Riitano Giuseppe, Afelici Giovanni, Laganà Rocco, Prestileo Girolamo e Vecchio Vito, membri effettivi; Papasidero Michele, Raschillà Francesco, Rotolo Renato, Martino Giuseppe, Cambareri Santo, D'Errigo Giuseppe, Iero Antonino, Caridi Carmelo, Zinzi Raffaele, Cundari Francesco e Frazè Giuseppe, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori; Candida Guido, Stranieri avvocato Paolo Rocco, Albano rag. Angelo, Martucci avvocato Francesco e Scordo avv. Domenico, membri effettivi; Primavera Giuseppe, Barontini prof. Francesco, Braiotta ins. Enzo, Palmisani avv. Domenico e D'Agostino dott. Vincenzo, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2714)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Scioglimento dell'Ente nazionale della gente dell'aria e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411 e 28 dicembre 1970, n. 1471;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge 20 marzo 1975, n. 70, il cui art. 32 ha statuito l'incompatibilità per i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili di far parte dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, il consigliere di Stato avv. Renato Laschena ha manifestato la volontà di non più svolgere l'incarico di presidente dell'Ente nazionale della gente dell'aria;

Considerato che la suddetta situazione si riflette anche sulla composizione del consiglio direttivo dell'ente, che viene così a trovarsi nella giuridica impossibilità di legittimo funzionamento con evidente pregiudizio dei pubblici interessi affidati dalla legge alla sua tutela;

Considerato, altresì, che a tale situazione non può porsi rimedio a causa della mancata previsione di organi vicari, per cui appare necessario procedere ad una modifica del regolamento dell'ente;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sciogliere gli organi di amministrazione dell'ente e di nominare un commissario straordinario per esercitare i poteri spettanti al presidente e al consiglio direttivo fino alla avvenuta modifica della norma regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto sono sciolti gli organi dell'Ente nazionale della gente dell'aria, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data, il dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dottor Davide Collini è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale della gente dell'aria con il compito di esercitare i poteri spettanti al presidente e al consiglio direttivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

(3030)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Autorizzazione alla società « BI-11 Amministrazioni - S.r.l. », in Bosisio Parini, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « BI-11 Amministrazioni - S.r.l. », con sede in Bosisio Parini (Como), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « BI-11 Amministrazioni - S.r.l. », con sede in Bosisio Parini (Como), è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(2829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 4/1976. Cassa conguaglio per il settore elettrico: rimborso definitivo del maggior onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata dall'11 luglio al 31 dicembre 1974.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 34/1974, 35/1974 e 47/1974, rispettivamente del 6 luglio, 25 luglio e 5 dicembre 1974;

Considerato che la Cassa conguaglio settore elettrico, a norma del provvedimento n. 35/1974, ha acquisito tutti gli elementi dimostrativi del maggior onere dei combustibili impiegati dalle imprese per la produzione di energia termoelettrica relativa al 1974 ed ha effettuato l'esame tecnico relativo alla valutazione della misura del rimborso spettante ad ogni singolo impianto;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate in applicazione dei provvedimenti n. 34/1974 del 6 luglio 1974 e n. 35/1974 del 25 luglio 1974 — visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero dell'11 luglio 1974 — è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, del rimborso, relativo all'anno 1974, dei predetti maggiori oneri, commisurati all'energia elettrica prodotta dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dall'11 luglio al 31 dicembre 1974.

Il rimborso viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota, precisata per ogni impianto, alla produzione effettuata successivamente alla data per ciascun impianto indicata, quale risulta dai rilievi effettuati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) ai sensi del provvedimento n. 35/1974 sopra richiamato, diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa in una rete di trasporto o distribuzione, i quantitativi di energia di autoconsumo prelevati dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, devono essere ridotti in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica da ammettere al rimborso ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico, all'atto del versamento del rimborso a saldo di quanto dovuto per il titolo in questione, detrarrà le corresponsioni erogate a titolo di acconto a norma del provvedimento n. 47/1974, nonchè gli importi del sovrapprezzo termico incassato dalle imprese e non versati alla Cassa conguaglio a norma del provvedimento n. 35/1974.

	L./kWh	Decorrenza
Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) - per le seguenti centrali:	—	—
Vado Ligure	6,44969	11-7-1974
La Spezia	6,71175	11-7-1974
Genova	6,85844	11-7-1974
Chivasso	7,94839	11-7-1974
Trino	24,27235	11-7-1974
La Casella	6,52678	11-7-1974
Piacenza	6,13274	11-7-1974
Turbigo	6,61143	11-7-1974
Tavazzano	6,96483	11-7-1974
Ostiglia	6,73936	11-7-1974
Fusina	5,92568	11-7-1974
Porto Marghera	7,70888	11-7-1974
Monfalcone	6,54877	11-7-1974
S. Barbara	7,80083	11-7-1974
Orlando	14,26690	11-7-1974
Marzocco	6,97776	11-7-1974
Porto Corsini	6,95544	11-7-1974
Portoferraio V.C.	14,48114	11-7-1974
Portoferraio N.C.	18,03434	11-7-1974
Torrevaldaliga	6,65678	11-7-1974
Civitavecchia	7,60477	11-7-1974
Camerata Picena	16,24936	11-7-1974
Fiumicino	9,38139	11-7-1974
Pietrafitta	7,17647	11-7-1974
Bastardo	7,23197	11-7-1974
Latina	11,07915	11-7-1974
Ventotene	16,04982	11-7-1974
Napoli Levante	7,72506	11-7-1974
Vigliena	8,62520	11-7-1974
Bari	7,83862	11-7-1974
Brindisi	7,03871	11-7-1974
Taranto Nord	16,96263	11-7-1974
Mercure	7,22664	11-7-1974
Garigliano	46,20200	11-7-1974
Milazzo	6,70233	11-7-1974
Augusta	7,68882	11-7-1974
Quattroventi	8,76961	11-7-1974
Termini Imerese	7,16756	11-7-1974
Vulcano	11,64144	13-8-1974
Porto Empedocle	7,72063	11-7-1974
Malfa	13,60677	11-7-1974
Codrongianus	17,05201	11-7-1974
Sulcis	7,54555	11-7-1974
Portovesme	9,72880	11-7-1974
S. Gilla	8,47369	11-7-1974
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri	7,66257	11-7-1974
Azienda elettrica municipale di Milano - per la centrale di Cassano d'Adda	8,01440	11-7-1974
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per le centrali di:		
Cassano d'Adda	6,20268	11-7-1974
Ponti sul Mincio	7,60890	11-7-1974
Servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio	7,60803	11-7-1974
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque di Roma - per la centrale di « G. Montemartini »	14,26626	11-7-1974
Azienda servizi pubblici municipalizzati di Osimo	11,20142	11-7-1974
Ditta ing. O. Zecca produzione e distribuzione di energia elettrica, Pescara - per la centrale di Ortona	10,70835	11-7-1974
Azienda elettrica Paul Grobner - centrale di Colle Isarco	11,32980	11-7-1974
S.I.T.A. - Società iniziative turistiche alberghiere - centrale di Carezza al Lago	66,76087	25-9-1974
Impresa Dante Nigris - centrale di Ampezzo	21,12631	14-9-1974
S.p.a. Idroelettrica Valcanale - centrale di Malborghetto Valbruna	13,28213	11-7-1974
Società idroelettrica Weissenfels - centrale di Tarvisio	9,85355	11-7-1974

DOMANDE DI RIMBORSO NON ACCOLTE

Le imprese di seguito elencate hanno avanzato domanda per essere ammesse al rimborso del maggior onere termico per il 1974, ma le domande stesse non hanno avuto seguito per i motivi per ognuna indicati e, pertanto, vengono respinte:

Aziende municipalizzate - Gorizia

S.p.a. Calderoni e soci - Crusinallo (Novara)

Queste due imprese, rispettivamente con lettere in data 31 gennaio e 19 febbraio 1975, hanno comunicato di rinunciare al rimborso in questione per la produzione termoelettrica effettuata nel 1974 in quanto la stessa è stata di modestissima entità.

Casa di lavoro all'Aperto - Isola di Capraia
L'Elettricità Soc. a r.l. - Bagnoli del Trigno (Isernia)
Azienda elettrica Antermoia (Bolzano)
Comune di Vermiglio - Servizi elettrici (Trento)
Soc. cooperativa per la produzione luce e forza elettrica - Torre Pellice (Torino)

Queste cinque imprese, malgrado le richieste fatte dalla Cassa, non hanno fornito gli elementi necessari alla determinazione dell'eventuale maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nel 1974.

Azienda elettrica Santa Maddalena di Funes (Bolzano)

Questa impresa non ha potuto fornire i dati relativi ai quantitativi di energia prodotta nell'anno 1974 in quanto i contatori applicati ai generatori sono stati letti e suggellati dall'Utif competente solo in data 17 gennaio 1975.

Ditta Zatti Domenico - Tramonti di Sopra (Udine)

Questa impresa nel 1974 non ha prodotto energia.

Roma, addì 12 marzo 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(3109)

Provvedimento n. 5/1976. Cassa conguaglio per il settore elettrico: energia di origine termoelettrica prodotta per conto dell'E.N.E.L. da altre imprese nazionali con impianti a produzione combinata di energia elettrica e vapore tecnologico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 34/1974, 35/1974 e 47/1974, rispettivamente del 6 luglio, 25 luglio e 5 dicembre 1974;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ad integrazione e chiarimento di quanto previsto al punto 1) del provvedimento n. 35/1974 del 25 luglio 1974 — circa le procedure da seguire e gli adempimenti da compiere per ottenere il rimborso del maggiore onere termico di cui al provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974 — viene precisato quanto segue.

Qualora la produzione di energia elettrica per conto dell'E.N.E.L. — di cui al paragrafo *C*), punto 1), del provvedimento n. 47/1974 del 5 dicembre 1974 — venga effettuata a mezzo di impianti per la produzione combinata di energia elettrica e di vapore; ferme restando le modalità di accertamento del consumo globale di combustibile e dell'energia elettrica prodotta, occorre effettuare la misura delle quantità di vapore spillato e delle sue caratteristiche di pressione e temperatura mediante appositi apparecchi di misura registratori, i cui diagrammi devono essere assoggettati al controllo degli Utif, i quali, a richiesta delle imprese, provvederanno a redigere appositi verbali di constatazione da cui risulti l'accertamento degli anzidetti valori.

I dati relativi alle quantità di vapore spillato ed alle sue caratteristiche di pressione e temperatura devono essere, giornalmente annotati nei registri di centrale, che devono essere obbligatoriamente tenuti dalle imprese per gli impianti ammessi al rimborso del maggior onere termico.

Le caratteristiche dei combustibili impiegati per la suddetta produzione di energia elettrica e di vapore tecnologico devono essere rilevate, per ogni partita di combustibile impiegata, da appositi laboratori ed i verbali relativi devono essere controllati ed avallati dall'E.N.E.L.

Detti verbali devono essere rimessi alla Cassa conguaglio unitamente a quelli di constatazione periodica redatti dall'Utif.

Le quantità di combustibile, espresse in kg da attribuire al vapore spillato devono essere calcolate mediante questa formula:

$$C = V \frac{i - t}{r} \cdot \frac{1}{p} \cdot k$$

dove:

V è la quantità di vapore tecnologico (espressa in kg) spillata a determinate caratteristiche di pressione e temperatura;

i è l'entalpia del vapore (espressa in kcal per kg) ai predetti valori di pressione e temperatura;

t è la temperatura media dell'acqua di reintegro del generatore di vapore (espressa in gradi centigradi);

r è il rendimento del generatore di vapore;

p è il potere calorifico del combustibile impiegato (espresso in kcal per kg);

k è un coefficiente di maggiorazione, che si assume pari a 1,15, per far sì che la quantità di combustibile, come sopra calcolata, risulti determinata con un sufficiente margine di sicurezza per tener conto delle possibili variazioni della temperatura e della pressione del vapore spillato nonché della temperatura media dell'acqua di reintegro.

I verbali di constatazione, redatti dagli Utif, le analisi dei combustibili e le calcolazioni di cui sopra dovranno essere presentati alla Cassa conguaglio, a cura dell'E.N.E.L., nei termini e con le modalità stabiliti dal provvedimento n. 35/1974 per la presentazione della documentazione e del conteggio dell'acconto sul rimborso dell'onere termico, redatto sulla base della misura unitaria determinata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Roma, addì 12 marzo 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(3108)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo internazionale sulla procedura applicabile alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei regolari, adottata a Parigi il 10 luglio 1967.

Il 20 gennaio 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge 8 ottobre 1974, n. 538, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1974, è stato depositato, presso il segretariato dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (I.C.A.O.), in Montreal, lo strumento di ratifica dell'accordo internazionale sulla procedura applicabile alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei regolari, adottata a Parigi il 10 luglio 1967.

Il predetto atto internazionale, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, è entrato in vigore, per l'Italia, il 19 febbraio 1976.

(2744)

Entrata in vigore della convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, adottata a Parigi il 29 luglio 1960 e del protocollo addizionale alla convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, adottato a Parigi il 28 gennaio 1964.

Il 17 settembre 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 febbraio 1974, n. 109, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 27 aprile 1974, sono stati depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione europea per la cooperazione economica (O.C.S.E.) gli strumenti di ratifica della convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare adottata a Parigi il 29 luglio 1960 e del protocollo addizionale alla convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, adottato a Parigi il 28 gennaio 1964.

I predetti atti internazionali, ai sensi dell'art. 19, comma *b*), della convenzione, sono entrati in vigore, per l'Italia, il 17 settembre 1975.

(2835)

Entrata in vigore della convenzione complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, adottata a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e del protocollo addizionale alla convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, adottato a Parigi il 28 gennaio 1964.

Il 3 febbraio 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 febbraio 1974, n. 109, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 27 aprile 1974, sono stati depositati presso il Governo belga, gli strumenti di ratifica della convenzione complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare adottata a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e del protocollo addizionale alla convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, adottato a Parigi il 23 gennaio 1964.

I predetti atti internazionali, ai sensi dell'art. 20, comma *d*), della convenzione, entreranno in vigore, per l'Italia, il 3 maggio 1976.

(2836)

Entrata in vigore dell'accordo sulla creazione del fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.

Il 25 aprile 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 24 dicembre 1974, n. 880, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 (supplemento ordinario) del 22 marzo 1975, ha avuto luogo ad Abidjan, presso la Banca africana di sviluppo, il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo sulla creazione del fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.

L'accordo è entrato in vigore, per l'Italia, il 5 maggio 1975.

All'atto del deposito, ai sensi dell'art. 58 dell'accordo, il Governo italiano ha formulato la seguente riserva:

« In ordine all'immunità prevista dal paragrafo 1 dell'art. 43 e dall'alinea (i) dell'art. 48, da parte italiana si dichiara che tale immunità non si applica in territorio italiano in materia di azione civile sorta a seguito di incidente causato da veicolo a motore appartenente al Fondo o guidato per suo conto, nè in materia di infrazione al codice della strada commessa dal conducente di un tale veicolo ».

(2743)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976:

Cavarzere Giorgio, notaio residente nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Isola della Scala, distretto notarile di Verona.

Rainaldi Marino, notaio residente nel comune di Caulonia, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Tregnago, distretto notarile di Verona.

Ravani Emma Maria, notaio residente nel comune di Pinerolo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Parma.

Vitale Francesco, notaio residente nel comune di Santa Maria Maggiore, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Domodossola, stesso distretto.

(3113)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione del gruppo portuale del porto di Ortona

Con decreto della direzione marittima di Ancona 1° gennaio 1976, n. 1020, è stato costituito il gruppo lavoratori portuali di Ortona (Chieti).

(2969)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (seconda cattedra);

2) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (seconda cattedra);

3) semeiotica chirurgica (seconda cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3052)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roggiano Gravina

Con decreto 9 ottobre 1975, n. 772/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in destra del fiume Esaro in comune di Roggiano Gravina (Cosenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappale 3 1/2, della superficie complessiva di mq 3940 ed indicato nell'estratto di mappa con allegato schizzo planimetrico rilasciati il 20 dicembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; estratto di mappa con allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2745)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Padova

Con decreto 9 ottobre 1975, n. 686/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale dell'ex collettore Alicorno in comune di Padova, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 129, mappale 277 (già 188), della superficie di mq 60 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 5 giugno 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2746)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Stilo

Con decreto 7 ottobre 1975, n. 668/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Stilaro in località Roseto del comune di Stilo (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43, mappali 128 1/2 (mq 32.280); 105 1/2 (mq 19.480); 102 1/2 (mq 23.120); 82 1/2 (mq 11.400); 81 1/2 (mq 11.480); 142 1/2 (mq 7.600); 153 1/2 (mq 10.720) e 74 1/2 (mq 2.040) della superficie complessiva di mq 118.160 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 gennaio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2747)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Curtatone

Con decreto 15 ottobre 1975, n. 856/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati provenienti dall'interramento di una porzione del canale Fossa Viva in comune di Curtatone (Mantova), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 54, mappali 138 (mq 8); 139 (mq 10); 140 (mq 12); 141 (mq 31); 142 (mq 22) e 143 (mq 37), della superficie complessiva di mq 120 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 19 febbraio 1975 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2751)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Marmirolo

Con decreto 15 ottobre 1975, n. 857/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati del canale Scaricatore di Mincio in comune di Marmirolo (Mantova), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappali 57 (mq 65) e 58 (mq 420), della superficie complessiva di mq 485 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 9 settembre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2752)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Rosolina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.256.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1253/M)

Autorizzazione al comune di Venticano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Venticano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1258/M)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Fossato di Vico (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1259/M)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Peglio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1255/M)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Fermignano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1256/M)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Urbania (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1257/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1260/M)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1261/M)

Autorizzazione al comune di Piancastagnaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Piancastagnaio (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.047.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1249/M)

Autorizzazione al comune di Noventa di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Noventa di Piave (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1250/M)

Autorizzazione al comune di Sissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Sissa (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.514.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1254/M)

Autorizzazione al comune di Agugliaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Agugliaro (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.951.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1251/M)

Autorizzazione al comune di Barbarano Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Barbarano Vicentino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1252/M)

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Castel Colonna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.647.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1262/M)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Genga (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.592.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1263/M)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Castignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.986.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1264/M)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.566.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1265/M)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.262.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1266/M)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.888.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1267/M)

Autorizzazione al comune di Gesualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Gesualdo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.753.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1268/M)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Arpaia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.766.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1269/M)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.001.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1270/M)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1271/M)

Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Fragneto l'Abate (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.357.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1272/M)

Autorizzazione al comune di Civitacampomarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Civitacampomarano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.011.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1273/M)

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Riccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.481.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1274/M)

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Bellona (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.787.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1275/M)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Cerva (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.197.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1276/M)

Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Cirò (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.337.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1277/M)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Filandari (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.811.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1278/M)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.931.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1279/M)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.481.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1280/M)

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Taverna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.688.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1281/M)

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Zaccanopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1282/M)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.086.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1283/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di San Giovanni Lipioni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.043.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1284/M)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.673.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1285/M)

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Amendolara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1286/M)

Autorizzazione al comune di Campana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Campana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1287/M)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Carpanzano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.802.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1288/M)

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Falconara Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.623.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1289/M)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Paludi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.736.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1290/M)

Autorizzazione al comune di Roseto Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.629.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1291/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di San Pietro in Guarano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1292/M)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di San Sosti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.041.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1293/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1976, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1294/M)

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.461.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1295/M)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1296/M)

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Boville Ernica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1297/M)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Piedimonte San Germano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.332.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1298/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.647.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1299/M)

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Cerro al Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.278.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 è l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1300/M)

Autorizzazione al comune di Forlì del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Forlì del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.878.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1301/M)

Autorizzazione al comune di Lecce nei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Lecce nei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.112.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1302/M)

Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Pescina (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.161.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1303/M)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1304/M)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1976, il comune di Ventotene (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.706.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1305/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.477.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1306/M)

Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Spongano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.005.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1307/M)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, il comune di Vernole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 213.353.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1308/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Montello e Colli Asolani » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Montello e Colli Asolani », ha espresso parere favorevole al suo accoglimento per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al *Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola* - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Montello e Colli Asolani »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Montello e Colli Asolani » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Montello e Colli Asolani » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Prosecco;

Merlot;

Cabernet,

è riservata ai vini ottenuti con le uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione del vino Prosecco, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Verduzzo trevigiano e Bianchetta trevigiana, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Nella produzione del vino Merlot possono concorrere le uve dei vitigni Malbech, Cabernet (franc e/o Sauvignon) presenti nei vigneti da soli o congiuntamente in misura non superiore al 15% del totale.

Nella produzione del vino Cabernet possono concorrere disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon ed inoltre le uve del vitigno Malbech presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

In etichetta in luogo della denominazione « Montello e Colli Asolani » accompagnata dal nome del vitigno può figurare il nome del vitigno seguito dalla specificazione « del Montello e dei Colli Asolani ».

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio del comune di Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Masér, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata:

dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale detta « panoramica del Montello » fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla « panoramica » fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave.

Da questo punto il limite segue in direzione ovest la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa. Da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 « Schiavonesca Marosticana » che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.

Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa toccando Tuna, Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Gustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della « pedemontana » del Grappa a una quota di circa 300 metri e cioè al limite di vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 metri a nord della pedemontana del Grappa.

Riavvicinandosi a tale strada, il limite, raggiunge la parte alta dell'abitato di Granigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla « pedemontana del Grappa ».

Scende quindi per tale strada e ritornato sulla « pedemontana del Grappa », il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 « Feltrina », una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad ovest seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso sud ed all'altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il Canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana.

I posti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Montello e Colli Asolani » non deve essere superiore per i vini « Prosecco » e « Merlot » ai 120 q.li e per il Cabernet ai 100 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto e a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivale, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene e Forra di Soligo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Montello e Colli Asolani » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale per il Prosecco di 10 gradi, per il Merlot di 10,5 gradi e di gradi 11 per il Cabernet.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro pecuriari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata « Montello e Colli Asolani » devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Prosecco:

colore: giallo paglierino tendente talvolta al dorato più o meno carico;
odore: vinoso, caratteristico di fruttato;
sapore: secco, rotondo, leggermente di mandorla amabile nel tipo frizzante;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico da giovane, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;
sapore: asciutto, sapido, robusto, di corpo, giustamente tannico, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione « Montello e Colli Asolani » Prosecco può essere utilizzata per designare il vino frizzante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione del frizzante, nel rispetto della vigente regolamentazione comunitaria, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui all'art. 5.

All'atto dell'immissione al consumo il vino « Montello e Colli Asolani » Prosecco frizzante, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino chiaro, brillante, con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11 gradi;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

I vini « Montello e Colli Asolani » Merlot e Cabernet, ottenuti da uve aventi rispettivamente una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 e di 11,5 ed immessi al

consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di 11,5 e 12 dopo essere stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 2 anni di cui almeno uno in botti di legno potranno portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « superiore ».

L'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata « Montello e Colli Asolani » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel presente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purché le viti di tali vitigni non superino il 15% del totale e sia sempre presente per almeno l'85% il vitigno fondamentale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al presente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(2729)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi del 10 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	798,75	798,75	799,35	798,75	798,75	798,70	798,80	798,75	798,75	798,75
Dollaro canadese	812,20	812,20	812,50	812,20	812,35	812,10	811,85	812,20	812,20	812,20
Franco svizzero	310,40	310,40	309,85	310,40	310,20	310,30	310,35	310,40	310,40	310,40
Corona danese	129,38	129,38	129,25	129,38	129,25	129,35	129,34	129,38	129,38	129,35
Corona norvegese	144,03	144,03	144,20	144,03	144 —	144,05	144,07	144,03	144,03	144 —
Corona svedese	181,765	181,765	182 —	181,765	181,75	181,75	181,82	181,765	181,765	181,75
Fiorino olandese	297,92	297,92	297,80	297,92	299 —	297,80	297,95	297,92	297,92	297,90
Franco belga	20,29	20,29	20,30	20,29	20,28	20,28	20,2950	20,29	20,29	20,30
Franco francese	176,55	176,55	176,20	176,55	176,40	176,50	176,52	176,55	176,55	176,55
Lira sterlina	1543,30	1543,30	1547,50	1543,30	1544,50	1543,30	1544,75	1543,30	1543,30	1543,30
Marco germanico	311,38	311,38	311,50	311,38	311,25	311,30	311,41	311,38	311,38	311,35
Scellino austriaco	43,37	43,37	43,38	43,37	43,35	43,35	43,39	43,37	43,37	43,35
Escudo portoghese	28,52	28,52	28,45	28,52	28,45	28,50	28,49	28,52	28,52	28,50
Peseta spagnola	11,965	11,965	11,98	11,965	11,96	11,95	11,9650	11,965	11,965	11,95
Yen giapponese	2,6525	2,6525	2,66	2,6525	2,651	2,65	2,6530	2,6525	2,6525	2,65

Media dei titoli del 10 marzo 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,900
Redimibile 3,50 % 1934	98,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,800
» 5 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,725
» 5 % (Città di Trieste)	92,825
» 5 % (Beni esteri)	91,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	83,550
» 6 % » » 1971-86	81,850
» 6 % » » 1972-87	82,350
» 9 % » » 1975	97,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,275
» poliennali 7 % 1978	95,375
» » 9 % 1979	97,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	798,775
Dollaro canadese	812,025
Franco svizzero	310,375
Corona danese	129,36
Corona norvegese	144,05
Corona svedese	181,792
Fiorino olandese	297,935
Franco belga	20,292
Franco francese	176,535
Lira sterlina	1544,025
Marco germanico	311,395
Scellino austriaco	43,38
Escudo portoghese	28,505
Peseta spagnola	11,965
Yen giapponese	2,653

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi dell'11 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	802,10	802,10	802 —	802,10	802 —	802,05	802 —	802,10	802,10	802,10
Dollaro canadese	812,20	812,20	814 —	812,20	813,70	812,20	813,60	812,20	812,20	812,20
Franco svizzero	310,70	310,70	310,50	310,70	310,25	310,60	310,34	310,70	310,70	310,70
Corona danese	129,20	129,20	129,40	129,20	129,10	129,10	129,30	129,20	129,20	129,20
Corona norvegese	144 —	144 —	144,20	144 —	144 —	144,05	144 —	144 —	144 —	144 —
Corona svedese	181,96	181,96	182 —	181,96	181,83	181,85	181,95	181,96	181,96	181,95
Fiorino olandese	297,35	297,35	297,80	297,35	297,10	297,30	297,30	297,35	297,35	297,35
Franco belga	20,2125	20,2125	20,20	20,2125	20,20	20,21	20,2175	20,2125	20,2125	20,20
Franco francese	176,35	176,35	176 —	176,35	176,25	176,35	176,20	176,35	176,35	176,35
Lira sterlina	1535,50	1535,50	1535 —	1535,50	1532,85	1535,50	1534 —	1535,50	1535,50	1535,50
Marco germanico	312,25	312,25	311,10	312,25	310,65	312,25	311,10	312,25	312,25	312,25
Scellino austriaco	43,4325	43,4325	43,35	43,4325	43,30	43,40	43,345	43,4325	43,4325	43,40
Escudo portoghese	28,61	28,61	28,47	28,61	28,40	28,60	28,45	28,61	28,61	28,60
Peseta spagnola	11,995	11,995	11,98	11,995	11,97	11,98	11,985	11,9950	11,9950	11,99
Yen giapponese	2,68	2,68	2,67	2,68	2,66	2,68	2,668	2,68	2,68	2,68

Media dei titoli dell'11 marzo 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,875
Redimibile 3,50 % 1934	98,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,800
» 5 % (Ricostruzione)	95,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,700
» 5 % (Città di Trieste)	92,825
» 5 % (Beni esteri)	91,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,975
» 5,50 % » » 1968-83	82,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	83,550
» 6 % » » 1971-86	82,250
» 6 % » » 1972-87	82,350
» 9 % » » 1975	97,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,275
» poliennali 7 % 1978	95,075
» » 9 % 1979	97,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	802,05
Dollaro canadese	812,90
Franco svizzero	310,52
Corona danese	129,25
Corona norvegese	144 —
Corona svedese	181,955
Fiorino olandese	297,325
Franco belga	20,215
Franco francese	176,275
Lira sterlina	1534,75
Marco germanico	311,675
Scellino austriaco	43,389
Escudo portoghese	28,55
Peseta spagnola	11,99
Yen giapponese	2,674

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sabbioneta

Con deliberazione della giunta regionale 15 luglio 1975, numero 16289, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sabbioneta (Mantova), adottato con deliberazione consiliare 7 maggio 1974, n. 37.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 4 settembre 1974, n. 83 e 25 ottobre 1974, n. 84.

(2631)

Approvazione del piano di zona del comune di Provaglio d'Iseo

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 1581, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Provaglio d'Iseo (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2632)

Approvazione del piano di zona del comune di Turano Lodigiano

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 1564, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Turano Lodigiano (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2634)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 29 novembre 1973, n. 809;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1975, con il quale è stato stabilito, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1975, n. 3066, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1975, registro n. 15, foglio n. 191, con il quale è stato approvato il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni di cui al tabella XV dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a otto posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325, di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Art. 2.

Titolo di studio e certificato di radiotelegrafista

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

E' prescritto, inoltre, ai sensi dell'art. 342 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, il possesso del certificato di radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe o speciale. Si prescinde dal possesso di detto certificato, ai sensi dello art. 408 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 156, nei confronti degli aspiranti che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 156 (4 maggio 1973), disimpegnavano o avevano precedentemente disimpegnato, con qualsiasi qualifica, il servizio di operatore presso stazioni costiere.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) il possesso del certificato di radiotelegrafista di 1ª o 2ª classe o speciale ovvero di avere disimpegnato il servizio di operatore presso stazioni costiere, indicando il periodo e la stazione costiera presso la quale hanno svolto detto servizio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al quinto comma del presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova pratica e di quello ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 24 settembre 1976, alle ore 8, presso le seguenti sedi:

1) a Milano, per i candidati del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Liguria e della Lombardia;

2) a Trento, per i candidati del Trentino-Alto Adige, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia;

3) a Bologna, per i candidati dell'Emilia-Romagna e della Toscana;

4) a Roma, per i candidati del Lazio, delle Marche, dell'Umbria, degli Abruzzi e del Molise;

5) a Napoli, per i candidati della Campania e della Calabria;

6) a Bari, per i candidati delle Puglie e della Basilicata;

7) a Palermo, per i candidati della Sicilia;

8) a Cagliari, per i candidati della Sardegna.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 del giorno sopra indicato presso le suddette sedi per sostenere la prova scritta, nell'intesa che l'ammissione alla prova stessa ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno dieci giorni prima di quello (24 settembre 1976) fissato per detta prova scritta, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio, riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento munito di fotografia che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la suddetta prova.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento dalla loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e da altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invaldi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dello I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la

categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, produrranno, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*) *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) certificato di radiotelegrafista di 1ª o 2ª classe o speciale, o copia autentica di esso su carta da bollo, ovvero certificato in bollo rilasciato dalla stazione costiera presso cui il candidato ha disimpegnato il servizio di operatore con l'indicazione del periodo di servizio prestato;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve esere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia e estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) certificato di radiotelegrafista di 1ª o 2ª classe o speciale ovvero certificato rilasciato dalla stazione costiera presso cui il candidato ha disimpegnato il servizio di operatore con l'indicazione del periodo di servizio prestato;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento

sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli eventuali idonei del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1976
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* 388

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Composizione di cultura generale.

PROVA PRATICA

Ricezione a mezzo di ricevitore a cuffia di tipo usato per la radiotelegrafia, di un testo costituito da 60 gruppi di codice (miscuglio di lettere, cifre e segni di punteggiatura) alla velocità di 100 caratteri al minuto, e di un testo costituito da 250 caratteri in lingua italiana, alla velocità di 125 caratteri al minuto.

Ogni gruppo di codice comprenderà 5 caratteri e ciascuna cifra e segno di punteggiatura sarà considerata per due caratteri. La parola del testo in linguaggio chiaro sarà valutata in media per 5 caratteri.

Trasmissione a mezzo di tasto Morse di un testo di gruppi di codice costituito come quello precedentemente indicato alla velocità non inferiore a 100 caratteri per minuto e di un testo in lingua nazionale, costituito come quello precedentemente indicato alla velocità non inferiore a 125 caratteri al minuto.

La trasmissione sarà registrata per controllo su un apparato telegrafico registratore a zona.

Messa in servizio e regolazione di un trasmettitore: la prova comprende la verifica dell'impianto elettrico e delle macchine a servizio di un radiotrasmettitore, l'avviamento successivo dei vari organi e servizi nell'ordine voluto, le regolazioni a potenza ridotta ed a piena potenza, la regolazione della potenza, la verifica del regolare funzionamento di tutti gli organi e servizi.

COLLOQUIO

a) *Matematica.*

Le quattro operazioni con numeri interi, decimali e frazionari. Potenze. Proporzioni. Calcoli percentuali. Radice quadrata. Operazioni sui numeri relativi, calcolo letterale, equazioni di primo grado ad una incognita. Rette, semirette, segmenti ed angoli, poligoni e loro proprietà con particolare riguardo ai triangoli. Circonferenza e cerchio. Teorema di Pitagora. Misure della superficie delle figure poligonali e del cerchio. Misure della superficie e del volume del parallelepipedo, prisma, cilindro, cono e sfera.

b) *Elettrotecnica.*

Elettrostatica e correnti continue: fatti sperimentali e principali leggi. Legge di Coulomb. Capacità. Conduttori e isolanti. Costante dielettrica. Condensatori e loro raggruppamento. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm. Resistenze e loro raggruppamento. Reti elettriche e leggi di Kirchhoff. Potenza della corrente continua; legge di Joule. Fenomeni elettrochimici; pile, accumulatori.

Magnetismo ed elettromagnetismo: fatti sperimentali e principali leggi. Induzione magnetica. Materiali magnetici: dia-para-ferromagnetismo (cenni). Permeabilità magnetica. Isteresi magnetica. Relazioni fra correnti elettriche e campi magnetici. Forze ponderomotrici. Campi magnetici e correnti variabili: legge di induzione elettromagnetica (Faraday, Neumann, Lenz). Autoinduzione. Mutua induzione e relativi coefficienti. Elettromagnete. Telegrafo. Telefono.

Correnti elettriche alternate: definizioni. Tensioni e correnti istantanee, di picco ed efficaci. Periodo. Frequenza. Impedenza. Trasformatore. Circuito con resistenza, induttanza e capacità. Potenza della corrente alternata. Sistemi trifasi a stella e a triangolo. Potenza elettrica di un sistema trifase.

Misure elettriche (nozioni): misure di tensione, correnti, resistenze e potenze in corrente continua e in corrente alternata.

Macchine elettriche: cenni sui principi di funzionamento delle macchine elettriche in corrente continua e in corrente alternata.

c) *Elementi di radiotecnica.*

Comportamento delle resistenze, capacità e induttanze alle alte frequenze.

Circuiti accoppiati in regime alternativo ad audio frequenza e a radio frequenza. Emissione termoelettronica. Principali tubi elettronici e loro applicazioni: raddrizzatori, amplificatori, oscillatori. Schemi di principio. Cenni sui materiali semiconduttori. Diodi e transistori.

d) *Radiotrasmissione*: radiotelegrafia con manipolazione ad interruzione di segnale (tipi A1 e A2) e a spostamento di frequenza (tipo F1). Sistemi di manipolazione a mano ed automatica. Radiotelefonia a doppia banda laterale (tipo A3). Profondità di modulazione. Cenni sulla radiotelefonia a banda laterale unica. Cognizioni elementari sulle onde elettromagnetiche e la loro propagazione, con particolare riferimento alle onde corte e medie.

e) *Radioricevitori*: ricevitori a reazione e a conversione di frequenza (supereterodina). Amplificazione in alta frequenza, in media frequenza, in bassa frequenza. Conversione e mescolazione. Rivelazione. Ricevitori radiotelegrafici e radiotelefonici a modulazione di ampiezza e di frequenza. Ricezione dei segnali automatici. Ricevitori per manipolazione a spostamento di frequenza. Sistemi di alimentazione. Alimentazione con batterie e norme di manutenzione delle stesse. Raddrizzatori di corrente. Filtri di livellamento.

f) *Radiotrasmettitori*: trasmettitori radiotelegrafici e radiotelefonici. Stabilità dei trasmettitori e metodi per ottenerla. Oscillatori a quarzo, amplificatori di potenza a radiofrequenza e ad audiofrequenza; tipi e circuiti di modulazione.

g) *Antenne riceventi e trasmittenti* di tipo omnidirezionale, di tipo direttivo, a telaio; sistemi di antenne, guadagno delle antenne; linee e cavi per l'alimentazione delle antenne. Sistemi di protezione e norme di sicurezza per le antenne.

h) *Regolamenti, codici*: organizzazione dei servizi radioelettrici in Italia. Centri e stazioni radio p.t. adibite a servizio radiotelegrafico e radiotelefonico marittimo. Regolamento delle radiocomunicazioni. Norme riguardanti i servizi mobili radiomarittimi; bande di frequenza, notificazione e registrazione delle frequenze, certificato degli operatori delle stazioni di nave, provvedimenti contro i disturbi alle comunicazioni, procedura generale radiotelegrafica e radiotelefonica per i servizi mobili marittimi, pericolo, segnale di allarme, di urgenza, di sicurezza. Radiotelegrammi, servizi speciali, documenti di servizio. Codice Q, abbreviazioni e segnali vari. Tasse dei radiotelegrammi a tariffa intera e ridotta, lettere radiomarittime, radiotelegrammi speciali. Principali collegamenti radiotelegrafici internazionali italiani.

i) *Geografia*: gli Stati del mondo, capitali, centri più importanti. I fusi orari e le ore ufficiali: tempo di Greenwich, T.M.E.C. Principali linee di navigazione internazionale dell'Italia e porti da esse toccati.

l) *Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.*

m) *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. (1)
(cognome e nome)

.
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

(indicare se coniugato o non) (figli n. . . .)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . conseguito presso . . in data . .;

e) di essere in possesso del certificato di radiotelegrafista . (indicare se di 1ª o 2ª classe o speciale) ovvero di avere disimpegnato il servizio di operatore presso la stazione costiera di . . nel periodo dal . . . al . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2764)

Integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1975, e nel Bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 11 del 5 maggio 1975, parte seconda, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali 13 giugno 1975, n. 3184 e 20 settembre 1975, n. 3254, concernenti la costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta superano il numero di 79.000;

Ravvisata l'opportunità di procedere, a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, alla integrazione della commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sedici sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV), dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096, unico restando il presidente nella persona del dirigente generale Valletti Borgnini dott. Alfredo, è integrata con i componenti appresso indicati e suddivisa nelle seguenti sottocommissioni:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Grandinetti dott. proc. Giovanni, primo dirigente;
Pennacchia dott. Elio, direttore aggiunto di divisione;
Amato dott. Nunzio, direttore di sezione;
Liberati dott. Renzo, direttore di sezione.

Segretario:

Dragotto dott. Antonino, direttore di sezione.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Pellegrini dott. Francesco, dirigente superiore;
Paduano dott. Vittorio, primo dirigente;
Polosa dott. Antonio, direttore aggiunto di divisione;
Mattei dott. Angelo Maria, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Agnello dott. Luigi, direttore di sezione.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Leonardi dott. Franco, dirigente superiore;
Ciorra dott. Mario, primo dirigente;
Caputo dott. Mario Giuseppe, primo dirigente;
Politi dott. Aurelio, direttore di divisione ad esaurimento.

Segretario aggiunto:

Cucinella dott. Gaetano, direttore di sezione.

4ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Miligi dott. Carmelo, dirigente superiore;
Sansalone dott. Lorenzo, primo dirigente;
Cappello dott. Rosario, direttore di divisione ad esaurimento;
Arduini dott. Ugo, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Tilli dott. Francesco, direttore di sezione.

5ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Jannelli dott. Pietro, dirigente superiore;
Sagulo dott.ssa Battistina in Pellegrini, primo dirigente;
Maione dott. Stefano, direttore aggiunto di divisione;
D'Urgolo dott. Gabriele, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Barnia dott.ssa Gabriella, direttore di sezione.

6ª SOTTOCOMMISIONE

Membri:

Cicala dott. Stefano, dirigente superiore;
Galluzzo ing. Carmelo, direttore di divisione ad esaurimento;
Primicerio dott. Matteo, direttore aggiunto di divisione;
Di Francesco dott. Sabino, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Giovannitti dott. Arrigo, direttore di sezione.

7ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Bernabini dott. Andrea, dirigente superiore;
Mortaruolo dott. Lidio, primo dirigente;
Di Giorgio dott. Maria Chiara in Gesualdi, direttore di divisione ad esaurimento;
Traino dott. Vincenzo, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Tuozzi dott. Antonio, direttore di sezione.

8ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Provitera dott. Mario, dirigente superiore;
Catanzariti dott. Graziano, primo dirigente;
Gisiano Angelo, direttore aggiunto di divisione;
Della Penna dott. Antonio, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Cozzolino dott. Biagio, direttore di sezione.

9ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Veschi dott. Enrico, dirigente superiore;
Chiesabini dott. Raoul, primo dirigente;
Procacci dott. Cosmo, direttore di divisione ad esaurimento;
Micciarelli ing. Antonio, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Scavina dott. Pasquale, direttore di sezione.

10ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Toscano dott. Giuseppe, dirigente superiore;
Lisandrelli dott.ssa Bruna in Aiazzi, primo dirigente;
Ferrari dott. Alberto, direttore di divisione ad esaurimento;
Piccirilli dott. Giovanni, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Fortini dott. Pietro, direttore di sezione.

11ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Colli dott. Flaviano, primo dirigente;
Piccirillo dott. Domenico, direttore di divisione ad esaurimento;
Cao dott. Manfredo, direttore di divisione ad esaurimento;
Di Santo dott. Amildo, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Falconieri dott. Aldo, direttore di sezione.

12ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Asciutti dott. Nicola, primo dirigente;
Mencarini dott. Alessandro, direttore aggiunto di divisione;
Coppola dott.ssa Giovanna in Schiavello, direttore aggiunto di divisione;
Caruso dott. Luigi Pietro, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Pirro dott. Cesare, direttore di sezione.

13ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Gasbarri dott. Ernesto, primo dirigente;
Calabrese dott. Emanuele, direttore di divisione ad esaurimento;
Baccillieri dott. Alessandro, direttore aggiunto di divisione;
Zumbo dott. Carmelo, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Capone dott. Domenico, direttore di sezione.

14ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Giffoni dott. Domenico, primo dirigente;
Pierangeli dott. Maras, direttore aggiunto di divisione;
Binetti dott.ssa Wanda, direttore aggiunto di divisione;
Di Costanzo dott. Pasquale, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Ciracì dott.ssa Maria in Patacconi, direttore di sezione.

15ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Giordano dott. Antonio, primo dirigente;
Galli dott. Giampiero, direttore di divisione ad esaurimento;
Ceccarini dott. Franco, direttore aggiunto di divisione;
D'Antini dott. Ermenegildo Pietro, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Cicero dott. Mario, direttore di sezione.

16ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Troccoli dott. Vito, primo dirigente;
Gesualdi dott. Generoso, direttore di divisione ad esaurimento;
Celestini dott. Alberto, direttore di divisione ad esaurimento;
Mangione dott. Roberto, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Valente dott. Gennaro, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 360

(2760)

Sostituzione di un membro della sesta sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, n. 3184, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096;

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1975, n. 3254 e 20 novembre 1975, n. 3285, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonchè modificazioni alla composizione della commissione stessa;

Vista la dichiarazione del direttore di divisione ad esaurimento Galluzzo ing. Carmelo, con la quale il medesimo ha fatto presente che si trova nell'impossibilità di assolvere l'incarico di membro della sesta sottocommissione del predetto concorso, perchè legato da vincoli di parentela entro il quarto grado con uno dei candidati del concorso stesso;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente Supino dott. Francesco è nominato membro della sesta sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096, in sostituzione del direttore di divisione ad esaurimento Galluzzo ing. Carmelo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 11 dicembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1976
Registro n. 5 *Poste, foglio n.* 337

(2761)

Sostituzione di un membro della dodicesima sottocommissione esaminatrice nonchè di un membro e del segretario della sesta sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, n, 3184, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096;

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1975, n. 3254, 20 novembre 1975, n. 3285 e 11 dicembre 1975, n. 3303, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonchè modificazioni alla composizione della commissione stessa;

Vista la lettera n. IGT/PA/70935/3-28 del 15 dicembre 1975, con la quale l'ispettorato generale delle telecomunicazioni chiede che il direttore di sezione Giovannitti dott. Arrigo sia esonerato dall'incarico di segretario aggiunto della sesta sottocommissione per motivi di servizio;

Vista la lettera del 16 dicembre 1975, con la quale il primo dirigente Asciutti dott. Nicola chiede di essere esonerato, per motivi di servizio, dall'incarico di membro della dodicesima sottocommissione esaminatrice del succitato concorso;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti funzionari;

Decreta:

Art. 1.

Il primo dirigente Supino dott. Francesco, già membro della sesta sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096, è nominato membro della dodicesima sottocommissione esaminatrice del concorso stesso, in sostituzione del primo dirigente Asciutti dott. Nicola.

Art. 2.

Il direttore di divisione ad esaurimento Pepe dott. Luigi è nominato membro della sesta sottocommissione esaminatrice del ripetuto concorso, in sostituzione del primo dirigente Supino dott. Francesco.

Art. 3.

Il direttore di sezione Fucci dott. Antonio è nominato segretario aggiunto della sesta sottocommissione esaminatrice del concorso in parola, in sostituzione del direttore di sezione Giovannitti dott. Arrigo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 dicembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1976
Registro n. 5 *Poste, foglio n.* 335

(2762)

Sostituzione di un membro della nona sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, n. 3184, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096;

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1975, n. 3254, 20 novembre 1975, n. 3285, 11 dicembre 1975, n. 3303 e 18 dicembre 1975, n. 3309, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonchè modificazioni alla composizione della commissione stessa;

Vista la lettera n. DCAM/SG/1760/2-3 del 17 dicembre 1975, con la quale la Direzione centrale automazione e meccanizzazione chiede che il direttore aggiunto di divisione Micciarelli ing. Antonio sia esonerato dall'incarico di membro della nona sottocommissione per motivi di servizio;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione ad esaurimento Cifariello dott. Giovanni è nominato membro della nona sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096, in sostituzione del direttore aggiunto di divisione Micciarelli ing. Antonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 20 dicembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1976
Registro n. 5 *Poste, fascicolo n.* 336

(2763)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di novantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare, per l'anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 241, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di novantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (anno accademico 1975-1976);

Decreta:

Articolo unico

E' nominata la commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, così composta:

Presidente:

magg. gen. C.S.A. in s.p.e. Rotondo Gaetano.

Membri:

cap. di vascello (MD) in s.p.e. Alfano Achille;
ten. col. f. (alp.) in s.p.e. Guerriero Giuseppe;
ten. col. C.S.A. in s.p.e. Bilancioni Giorgio;
ten. col. medico in s.p.e. Di Martino Mario;
ten. col. veterinario in s.p.e. Pellegri Formentini Umberto;
ten. col. A.A.r.n. in s.p.e. Chiavari Goffredo;
cap. di fregata in s.p.e. Castrignano Felice;
Sideri prof.ssa Lucia, ordinaria di lettere.

Membri aggiunti:

Pultar prof.ssa Ruth, ordinaria di lingua e letteratura tedesca;

Pardi prof.ssa Francesca, ordinaria di lingua e letteratura francese;

Tarquini prof.ssa Bice, nata Paiola, ordinaria di lingua e letteratura inglese.

Segretario senza diritto a voto:

Pitti dott. Giuseppe, primo dirigente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 261

(2765)

Sostituzione di due membri della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di novantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, per l'anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme d'attuazione della citata legge;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 241, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di novantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (anno accademico 1975-76);

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1975, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che il capitano di vascello (MD) in s.p.e. Alfano Achille si è reso indisponibile per sopravvenute esigenze di servizio a decorrere dal 24 settembre 1975 e che il ten. col. veterinario s.p.e. Pellegri Formentini Umberto si renderà indisponibile per sopravvenuti gravi motivi familiari a decorrere dal 30 settembre 1975 e che pertanto si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il capitano di vascello (MD) in s.p.e. Alfano Achille ed il tenente colonnello veterinario in s.p.e. Pellegri Formentini Umberto sono sostituiti, rispettivamente dal 24 e dal 30 settembre 1975, dal capitano di fregata (MD) Muscarà Marcello e dal tenente colonnello veterinario in s.p.e. Lenci Ennio nell'incarico di membri della commissione esaminatrice del concorso per la ammissione di novantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 195

(2766)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Al comunicato del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1976, contenente l'elenco delle segreterie comunali vacanti della classe terza, messe a concorso per trasferimento dai prefetti delle rispettive provincie devono intendersi apportate le seguenti rettifiche:

Provincia di Alessandria:
S. Salvatore Monteferrato leggasi S. Salvatore Monferrato.

Provincia di Arezzo:
Terranova-Bracciolini leggasi Terranuova Bracciolini.

Provincia di Bergamo:
Gandino-Cadano S. Andrea leggasi Gandino-Cazzano S. Andrea; Treviglio leggasi Treviolo.

Provincia di Bologna:
Castiglione dei Popoli leggasi Castiglione dei Pepoli.

Provincia di Como:
Merona-Monguzzo leggasi Merone Monguzzo; Nibionno-S. Maria Adè leggasi Nibionno S. Maria Hoè.

Provincia di Cosenza:
Altamonte leggasi Altomonte.

Provincia di Nuoro:
Villagrande leggasi Villagrande-Strisaili.

Provincia di Torino:
Brigherario Garziguana leggasi Bricherasio Garzigliana.

Provincia di Treviso:
Gorgo al Manticano leggasi Gorgo al Monticano.

Provincia di Varese:
Porto Valtrovaglia-Castelveccana leggasi Porto Valtravaglia Castelveccana.

Provincia di Verona:
Alberedo d'Adige leggasi Albaredo d'Adige.

Provincia di Vicenza:
Montecchio Precolcino leggasi Montecchio Precalcino.

(3122)

OSPEDALE «GARIBALDI» DI CATANIA

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(2989)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI CORATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di radiologia;
due posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corato (Bari) - tel. 821006.

(2946)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 4 dicembre 1975, n. 36/223 e 12 gennaio 1976, n. 44/225, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di primario di anatomia e istologia patologica;
un posto di primario di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino, via Magellano, 1.

(2987)

OSPEDALE «S. BIAGIO» DI BOVOLONE

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario della divisione di neurologia;
un posto di assistente del servizio di cardiologia U.C.I.C.;
un posto di assistente della divisione di chirurgia;
un posto di assistente del servizio di anestesia;
un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di urologia e emodialisi;
un posto di assistente della divisione di neurologia;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bovolone (Verona), piazza Fleming, 1 - tel. 690028-690497.

(2995)

OSPEDALE « G. A. ALIVESI » DI ITTIRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 11 novembre 1975, n. 83 e 27 novembre 1975, n. 93, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ittiri (Sassari) - tel. 079/440328.

(2945)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI DOMODOSSOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore del centro trasfusionale;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina generale;
un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente della sezione otorinolaringoiatria;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Domodossola (Novara), via Mauro, 4.

(2986)

OSPEDALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 luglio 1975, n. 86, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale intestato al Banco di Napoli, filiale di Torre Annunziata).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

(2992)

OSPEDALE CIVILE « M. PAGLIARI » DI MASSAFRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 22 dicembre 1975, n. 650, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massafra (Taranto).

(2988)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli, via Flaminia n. 98.

(2942)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 12 dicembre 1975, numeri 662 e 673, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di geriatria;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, in Aosta, viale Ginevra, 3 - tel. 0165/41541.

(2943)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 febbraio 1976, n. 12, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Emilia (Modena) - tel. 0535/91066-9.

(2993)

OSPEDALE CIVILE DI POVIGLIO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 2000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poviglio (Reggio Emilia) - tel. 689127.

(2991)

OSPEDALE «MARIA SS. ADDOLORATA» DI EBOLI

Concorso ad un posto di assistente di malattie infettive

In esecuzione della deliberazione 19 febbraio 1976, n. 58, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Eboli (Salerno).

(2944)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12. del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì), via Duca d'Aosta, 33 - tel. 0543/421188.

(3128)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 22 novembre 1975, n. 441/p e 29 gennaio 1976, n. 31/p, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione personale dell'ente in Merate (Como), via Cerri, 37 - tel. 039/53655.

(2990)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce) - tel. 21363.

(2994)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760700)